



Convegno
“EMERGENZA E FRAGILITÀ”

Ascoli Piceno, 11 novembre 2014

***La disabilità nell’evoluzione normativa della
prevenzione incendi: la sicurezza inclusiva***

Relatore: Ing. Mauro Malizia

Comandante Provinciale VVF di Ascoli Piceno



ARGOMENTI

- ✓ Principali riferimenti normativi riguardanti il problema della disabilità
- ✓ Termini e definizioni di prevenzione incendi utili in presenza di persone con disabilità
- ✓ Alcune prescrizioni richiamate in “norme verticali” di prevenzione incendi in presenza di persone con disabilità
- ✓ Cenni sugli sviluppi della nuova bozza di norme di prevenzione incendi





PRINCIPALI FUNZIONI E COMPITI DEI VIGILI DEL FUOCO


Il soccorso pubblico

*I Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurano gli **interventi** tecnici (quando vi sia **pericolo imminente di danno a persone ed a cose**) caratterizzati dal **requisito dell'immediatezza della prestazione**. Tali interventi si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e **cessano al venir meno della effettiva necessità**.*



La prevenzione incendi

*Funzione di interesse pubblico che consegue obiettivi di sicurezza della vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni e dell'ambiente attraverso promozione, studio, **predisposizione di norme, misure, provvedimenti**, ecc. intesi ad **evitare** l'insorgenza di un **incendio** e eventi connessi o a **limitarne le conseguenze**.*





PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA DISABILITÀ

Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali

Art. 3 - *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e **sono eguali** davanti alla legge, **senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali e sociali**.*

*È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”*





Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13/12/2006 - Con Legge 3/3/2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica sottoscritta dall'Italia il 30/3/2007

Scopo: promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità⁽¹⁾.



Art. 11 - Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie:

“Gli Stati Parti adottano ... tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali”.

¹ Definite come coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.



Abbattimento di barriere architettoniche

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

(sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

*I progetti di costruzione o ristrutturazione di edifici siano redatti in osservanza delle **prescrizioni tecniche** emanate con **Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici**⁽²⁾ per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.*



² *Le prescrizioni tecniche previste dall'art. 1.1 co.2 della legge sono state approvate con DM (LLPP) 16/6/1989, n. 236. Il Ministero dei Lavori Pubblici, soppresso con la riforma Bassanini nel 2001, è attualmente accorpato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*



La **progettazione** deve prevedere:

- Installazione di meccanismi per **l'accesso ai piani superiori** e idonei accessi alle parti comuni;
- Almeno **un accesso in piano, rampe** prive di gradini o **idonei mezzi di sollevamento**;
- Per immobili con **più di 3 livelli f.t.** deve essere previsto un **ascensore** raggiungibile con rampe regolamentari.



È obbligatoria la **dichiarazione di conformità** a firma di professionista abilitato.



DM (LLPP) 16/6/1989, n. 236

(Fissa prescrizioni tecniche per garantire **accessibilità, adattabilità e visitabilità** degli edifici privati per il superamento e eliminazione delle **barriere architettoniche**).

✓ **Barriere architettoniche:**

- Ostacoli fisici fonte di disagio per chi ha **capacità motoria ridotta o impedita**;
- Ostacoli che limitano o **impediscono la comoda e sicura utilizzazione** di parti, attrezzature, ecc.;
- Mancanza di segnalazioni per l'**orientamento e riconoscibilità** dei luoghi e dei **pericoli** per **non vedenti, ipovedenti e sordi**.





Per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale:

- ✓ **Accessibilità:** possibilità di **raggiungere un ambiente**, di entrarvi agevolmente e di fruirne in condizioni di adeguata **sicurezza** e **autonomia**.
- ✓ **Visitabilità:** possibilità di accedere agli **spazi di relazione** (*spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta*) ...
- ✓ **Adattabilità:** possibilità di **modificare nel tempo** lo spazio a costi limitati, per renderlo completamente ed agevolmente fruibile.





Art. 4.6 Raccordi con la normativa antincendio. Requisiti dei progetti per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale:

- Prevedere distribuzione ambienti e accorgimenti per incendio per garantire **accessibilità** o **visitabilità**.
- Preferire suddivisione in **compartimenti antincendio piuttosto che** sistemi di via d'uscita con **scale di sicurezza**, non utilizzabili.
- Nella divisione in compartimenti costituenti “luogo sicuro statico” ([D.M. 30/11/1983](#)) prevedere **ambienti protetti opportunamente distribuiti**, in numero adeguato, REI e facilmente **raggiungibili in modo autonomo da persone disabili**, ove attendere i soccorsi⁽³⁾.



³ Successivamente a partire dal DM 9/4/1994, sono stati definiti gli “spazi calmi”.



DPR 24 luglio 1996, n. 503

*(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli **edifici, spazi e servizi pubblici**).*

Art. 18: Raccordi con la normativa antincendio.

*Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, **valgono le norme stabilite al punto 4.6 del DM (LLPP) 16/6/1989, n. 236.***





D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

(Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la **valutazione dei rischi** nei luoghi di lavoro e di predisporre il **piano di emergenza**.



L'Art. 63 (Requisiti di salute e di sicurezza) prescrive che:

- *I luoghi di lavoro devono essere strutturati **tenendo conto** dei **lavoratori disabili**. L'obbligo vige in particolare per porte, vie di circolazione, scale, ecc. utilizzati da lavoratori disabili.*



DM 10 marzo 1998

(Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)



- ✓ Fornisce elementi per la **valutazione dello specifico rischio di incendio**, che deve tener conto delle persone presenti, sia lavoratori dipendenti che altri.
- ✓ Occorre identificare le **persone esposte a rischi particolari in caso d'incendio** per la loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro come ad es. persone:
 - La cui **mobilità, udito o vista** sia **limitata**;
 - **Incapaci di reagire prontamente** in caso di incendio ...



Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

- ✓ *La pianificazione dell'emergenza individua le necessità dei **lavoratori** e **altre persone disabili** che possono accedere, comprese persone **anziane**, **donne in gravidanza**, persone con **arti fratturati** e **bambini**. Il **P.E.** tiene conto delle **invalidità** dei **lavoratori disabili**.*
- ✓ *Il **P.E.** prevede adeguata **assistenza a persone disabili** con **sedie a rotelle** e con **mobilità ridotta**.*
- ✓ *In emergenza e evacuazione **lavoratori fisicamente idonei** incaricati e addestrati devono trasportare/guidare/assistere persone:*
 - **disabili** con **sedie a rotelle** e con **mobilità ridotta**;
 - con **visibilità** menomata o limitata;
 - con **udito** menomato o limitato (per allerta segnale di allarme).



Circolare M.I. n. 4 del 1° marzo 2002

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili⁽⁴⁾



- Valutazione del rischio **tenendo conto** della presenza di **persone disabili⁽⁵⁾**, conseguendo adeguati standard senza discriminazione.
- Garantire alle persone disabili un livello di **sicurezza uguale agli altri**, con l'adozione di misure **edilizie, impiantistiche e gestionali**.
- Prevedere ove possibile (es. se sono già presenti lavoratori disabili), il **coinvolgimento** nelle diverse fasi.
- Progettare la sicurezza per i **lavoratori con disabilità in un piano organico**, e non attraverso piani speciali o separati dagli altri.

⁴ *Elaborate dal Dipartimento VVF in collaborazione con la Consulta Naz. Persone Disabili e loro Famiglie.*

⁵ *Persone con limitazioni temporanee o permanenti alle capacità fisiche, mentali, sensoriali e motorie.*



STRUMENTI APPLICATIVI DELLA CIRCOLARE N. 4/2002

Opuscolo

Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza

Fornisce indicazioni e tecniche di intervento per il soccorso a persone disabili in situazioni di emergenza.





Lettera Circolare M.I. n. P880/4122 del 18/8/2006

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo - Check-list⁽⁶⁾

- ✓ **Strumento di verifica e controllo** per individuare elementi significativi per la sicurezza in particolare per le persone con disabilità.
- ✓ La check-list considera la **sequenza di azioni svolte** da ogni persona **in** situazione di **emergenza**, dalla percezione dell'allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
- ✓ Per ogni azione vi sono **domande di verifica** delle caratteristiche quantitative e/o qualitative degli elementi edilizi e impiantistici **con possibili soluzioni** in caso di verifica negativa.


⁶ *Predisposto in applicazione di quanto previsto dalla circolare n. 4 del 1 marzo 2002.*



Schema del documento allegato alla Lettera Circolare n. P880/4122 del 18/8/2006

№	Domanda	Verdine	Pericolo (posizione)	Fonte
A1	Se la valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di installare un sistema di segnalazione sonora di allarme, questo è stato installato?	SI NO NP	Installare un sistema di segnalazione sonora di allarme compatibile con il tipo di edificio e di attività al suo interno.	D.M. 100/98 AE IV
A2	Il sistema di segnalazione sonora di allarme risulta udibile in ogni ambiente?	SI NO NP	Adeguaire o sostituire il sistema in modo che il livello sonoro del segnale, sia nettamente superiore al livello di fondo.	D.M. 100/98 AE IV D.Lgs. 493/96 AE VI
A3	Il sistema di segnalazione sonora di allarme risulta inequivocabilmente riconoscibile?	SI NO NP	Definire un codice sonoro riconoscibile in caso di emergenza.	D.M. 100/98 AE IV D.Lgs. 493/96 AE VI
A4	Negli ambienti o situazioni in cui il solo allarme acustico non è sufficiente esiste un sistema ottico di segnalazione ad integrazione di quello sonoro?	SI NO NP	Installare un sistema di segnalazione ottico di pericolo ad integrazione di quello sonoro	D.M. 100/98 AE IV D.Lgs. 493/96 AE VI
A5	Qualora siano presenti lavoratori con limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente anche a causa dell'uso di mezzi di protezione individuale, sono presenti adeguate misure in grado di compensare tale situazione?	SI NO NP	Dotare la postazione/i del lavoratore/i interessato/i di un dispositivo a vibrazione con frequenza coerente con i codici utilizzati dagli altri sistemi (acustici ed ottici).	D.M. 100/98 AE I AE IV
A6	Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione?	SI NO NP	Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione.	

A. Percezione dell'allarme



- A. Percezione dell'allarme
- B. Orientamento durante l'esodo
- C. Mobilità negli spazi interni
 - C.1. Porte dei locali di lavoro
 - C.2. Porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza
 - C.3. Percorsi orizzontali interni
 - C.4. Percorsi verticali interni
 - C.5. Spazio calmo
- D. Mobilità negli spazi esterni



TERMINI E DEFINIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI UTILI IN PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ

Termini e definizioni: [DM 30/11/1983](#)

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi


Le definizioni contenute nel D.M. 30 novembre 1983 sono state nel tempo modificate e integrate con aggiornamenti del decreto o con **l'introduzione di nuovi termini** apparsi successivamente in varie regole tecniche di prevenzione incendi (come, ad es. **"spazio calmo"**, **"esodo orizzontale progressivo"**, **"corridoio cieco"**, ecc.).

Categoria	Simbolo Grafico	Definizione
Elementi costruttivi e relative aperture		Porta resistente al fuoco
		<small>Nota - Questo tratto di elementi costruttivi resistenti al fuoco occorre al simbolo grafico degli indicatori di classe K10, K15 o K30 a seconda del relativo spessore che espone i risvolti pieni.</small>
Distanziamenti		Distanza di sicurezza esterna
		Distanza di sicurezza interna
		Distanza di protezione
Vie di uscita		Percorso di uscita verso l'alto
		Percorso di uscita verso il basso
		Percorso di uscita laterale
Estintori		Estintore portatile
		Estintore carricato
		<small>Nota - Dovrà essere indicato accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la portata di estinzione.</small>
Sistemi antincendio ibridi		Idrante su nastro
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottospazio
		Idrante sopraspazio
		Attacco autopompa doppio
		<small>Nota - Dovrà essere indicato accanto al simbolo il diametro della lancia e il numero di multiplo.</small>
Sistemi di segnalazione		Impianto di allarme
		Impianto automatico di rilevazione antincendio
		<small>Nota - All'interno della circoscrizione dovrà comparire il simbolo del tipo del rilevatore.</small>
Impianti fissi e di estinzione		Ad attivazione automatica
		Ad attivazione manuale
		<small>Nota - Al fianco della circoscrizione e del quadro dovrà essere posti i simboli della sostanza estinguenta.</small>



SPAZIO CALMO ⁽⁷⁾

*Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito;
Tale spazio **non deve costituire intralcio** alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la **permanenza di persone con ridotte o impedito capacità** motorie in attesa di soccorsi.*




⁷ Presente nelle regole tecniche: DM 9/4/1994 "alberghi"; DM 19/8/1996 "locali di pubblico spettacolo"; DM 18/3/1996 "impianti sportivi"; DM 22/2/2006 "uffici"; DM 16/7/2014 "asili nido".



ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO ⁽⁸⁾

OSPEDALI: prevede lo **spostamento** dei degenti **in un compartimento adiacente** capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.



ASILI NIDO: ciascun piano deve essere suddiviso in almeno **2 compartimenti idonei a contenere**, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, **il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza più alta.**⁽⁹⁾


⁸ Presente nelle regole tecniche: DM 18/9/2002 "**strutture sanitarie**"; DM 16/7/2014 "**asili nido**".

⁹ Si considera una superficie media di 0,70 m²/persona, elevata a 1,50 m²/pers qualora l'esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all'esodo.



COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ⁽¹⁰⁾

Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.



¹⁰ Definizione di "Compartimento antincendio" riportata al p.to 1, lett. g) dell'allegato al DM 9/3/2007.



FILTRO A PROVA DI FUMO

Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata e comunque almeno 60 minuti, dotato di 2 o più porte munite di congegno di autochiusura almeno REI 60 (EI 60), ed aerato:

- *Direttamente all'esterno con aperture libere di superficie $\geq 1 \text{ m}^2$;*
- ***Camino** di ventilazione sfociante sopra la copertura dell'edificio di sezione $\geq 0.10 \text{ m}^2$;*
- *Sistema di **sovrapressione** $\geq 0.3 \text{ mbar}$ anche in emergenza.*





Approfondimento **filtri a prova di fumo**⁽¹¹⁾ aerati: direttamente all'esterno⁽¹²⁾; con **camino di ventilazione**⁽¹³⁾; con sistema di **sovrappressione**⁽¹⁴⁾.

¹¹ *Varie regole tecniche di p.i. prevedono i cosiddetti "disimpegni non aerati" o i "disimpegni aerati" (con specifiche caratteristiche come ad es. per impianti termici o gruppi elettrogeni) di norma realizzati con strutture di separazione \geq REI 60, muniti di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.*

*Le **dimensioni minime dei filtri**, non essendovi riferimento normativo, sono determinate secondo criteri come la modalità di apertura delle porte o la possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.*

*La **resistenza al fuoco di 2 porte** di un filtro può essere **sommabile** così da ottenere il medesimo valore REI delle strutture.*

¹² *Il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte.*

¹³ *I **camini** di ventilazione possono comprendere anche **tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale**, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.*

*Nei casi di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, lo **sbocco** dei camini di ventilazione **può immettere sull'area a cielo libero** sovrastante o adiacente, o più prossima al filtro stesso, purché tale area abbia i **requisiti di "spazio scoperto"**.*


¹⁴ *Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano, tra le varie funzioni che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la sovrappressione deve essere garantita in ogni momento.*



LUOGO SICURO ⁽¹⁵⁾

Spazio scoperto o compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente:

- *caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (**luogo sicuro statico**),*
- *o a consentirne il movimento ordinato (**luogo sicuro dinamico**).*



¹⁵ *Nel D.M. 10/3/1998 il luogo sicuro è definito come "luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio"; Nelle norme ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita.*



ALCUNE PRESCRIZIONI RICHIAMATE IN “NORME VERTICALI” DI PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ

Ascensori:	<u>DM 15/9/2005</u>
Alberghi:	<u>DM 9/4/1994</u>
Impianti sportivi:	<u>DM 18/3/1996</u>
Locali di pubblico spettacolo:	<u>DM 19/8/1996</u>
Ospedali:	<u>DM 18/9/2002</u>
Uffici:	<u>DM 22/2/2006</u>
Asili nido:	<u>DM 16/7/2014</u>



Ascensori: [DM 15/9/2005](#)

Regola tecnica di p.i. per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di p.i.

L'uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato.

In caso d'incendio **è consentito** unicamente l'**uso** di **ascensori antincendio** e di **soccorso** in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore.

Sono definite le caratteristiche dei vani corsa:

- **A prova di fumo** (Art. 3.3)
- **Per ascensori antincendio** (Art. 7)
- **Per ascensori di soccorso** (Art. 8)





Ascensori a prova di fumo

Gli ascensori in vano a prova di fumo **non possono essere utilizzati in caso di incendio** e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione.



È **consentito che il filtro a prova di fumo sia unico** per l'accesso sia alle scale che all'ascensore (non consentito per ascensori antincendio e di soccorso).






Ascensori antincendio

Ulteriori requisiti rispetto a vano a prova di fumo.

In considerazione dei requisiti impiantistici, **può essere impiegato anche in caso di incendio** per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Il filtro a prova di fumo **deve essere unico**.



Contrariamente a quanto ammesso per vano a prova di fumo, deve esserci un filtro a prova di fumo da cui sia possibile accedere o al vano scala (compartimento) o al disimpegno ($\geq 5 \text{ m}^2$) ove avviene lo sbarco e che può fungere da spazio calmo, se richiesto.



Ascensori di soccorso

Ulteriori requisiti rispetto all'ascensore antincendio.

È un presidio antincendio ad **uso delle squadre di soccorso**⁽¹⁶⁾

È utilizzabile in caso di incendio, per trasporto attrezzature e l'evacuazione di emergenza delle persone.

Il filtro a prova di fumo di accesso alla scala e bene che sia indipendente da quello che conduce all'area su cui avviene lo sbarco, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale può essere di verso opposto ai soccorritori che intervengono utilizzando l'ascensore di soccorso.



¹⁶ È un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso, pertanto, è consigliabile l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo con eventualmente una comunicazione, tramite porta EI tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.



Alberghi: [DM 9/4/1994](#)

Regola tecnica di p.i. per la costruzione e l'esercizio delle att. ricettive turistico-alberghiere

*Art. 7.3: Deve essere previsto almeno uno **spazio calmo**⁽¹⁷⁾ per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedita, dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto.*



Art. 20.2: Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedita capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

¹⁷ **Non è prescritto per le attività esistenti (solo per nuove attività).** La pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l'assistenza a tale tipologia di ospiti.



Impianti sportivi: [DM 18/3/1996](#)

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi

*Art. 8: nell'ambito dei sistemi di vie d'uscita della zona riservata agli spettatori, dove sono previsti **posti** per portatori di handicap **su sedie a rotelle** di cui alla legge n. 13/89, il sistema delle vie di uscita e gli **spazi calmi** relativi **devono essere conseguentemente dimensionati.***



*Gli **spazi calmi** devono possedere le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo. Devono essere raggiungibili con percorsi ≤ 40 m se c'è possibilità di 2 vie di esodo, in caso contrario devono essere ≤ 30 m.*



Locali di pubblico spettacolo: [DM 19/8/1996](#)

Regola tecnica di p.i. per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

*Art. 4.3.4: Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una **lunghezza** fino al luogo sicuro **superiore a 30 m** e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con **spazi calmi**.*





Ospedali: [DM 18/9/2002](#)

Regola tecnica di p.i. relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private

*Art. 4.4.3: Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di **superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche** di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.*





Uffici: [DM 22/2/2006](#)

Regola tecnica di p.i. per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici

*Art. 6.3.5: **Ad ogni piano** ove hanno accesso persone con ridotte o impedito capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno **spazio calmo**, dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a quelle richieste per l'edificio.*





Asili nido: [DM 16/7/2014](#)

Regola tecnica di p.i. per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido

*Art. 4.1.1: **Ogni compartimento** deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno **spazio calmo**, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso.*






CENNI SUGLI SVILUPPI DELLA NUOVA BOZZA DI NORME DI PREVENZIONE INCENDI

INCLUSIONE:

*Le diverse disabilità (motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività **sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.***





www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno

 **CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Informazioni	Sei in: Home
Storia	 <p>Comando Provinciale Ascoli Piceno Via del Commercio, 48 - 63100 Ascoli Piceno (AP) TEL: 0736.3531 Email PEC: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it <i>Flammam non horreo</i></p>
Articolazione degli uffici	
Normative	
Specializzazioni	
Dislocazione sul territorio	
Lavora con noi	
Amministrazione trasparente	
Attività	
Interventi	
Statistiche	
Servizi al cittadino	10 novembre 2014
Soccorso	Ascoli Piceno, incendio in un appartamento di Porto San Giorgio  <p>Nella notte del 10 novembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fermo sono intervenuti per l'incendio di un appartamento a Porto San Giorgio. Le fiamme si sono sprigionate al terzo piano di una palazzina e l'allarme è stato dato alla sala operativa 115 dagli stessi ...</p>
Vigilanza antincendio	6 novembre 2014
Formazione D.Lgs. 81/2008	Sistema di gestione operativa USAR Light per i vigili del Fuoco delle Marche  <p>Il 3 e 4 novembre si è svolto, nel polo didattico di Senigallia, un incontro formativo di aggiornamento sul sistema di gestione operativa dei moduli USAR Light, organizzato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco Marche su indicazione della direzione centrale per ...</p>
Prevenzione Incendi	30 ottobre 2014
Modulistica	Ascoli Piceno, incendio ferramenta a Porto Sant'Elpidio  <p>Il 26 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio di vaste proporzioni, divampato poco dopo le 2.30, in una ferramenta a Porto Sant'Elpidio. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 800 metri quadrati, facendo collassare il tetto della ...</p>
Pubblico Avviso	
Uffici	
Volontari	
Carta dei servizi	
Altri servizi	
Ministero dell'Interno Vigili del Fuoco Quaderni di Scienza e Tecnica Obiettivo Sicurezza	

VIGILI DEL FUOCO

115

Grazie per l'attenzione

mauro.malizia@vigilfuoco.it

